

Pec Direzione

Da: giannipietro.girotto <giannipietro.girotto@pec.it>
Inviato: mercoledì 21 gennaio 2015 11:12
A: Dgsalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Infrastrutture strategiche definite dalla legge obiettivo n. 443/2001 Linea AV/AC Torino-Venezia, tratta Milano-Verona, lotto funzionale Brescia-Verona. Osservazioni al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
Allegati: osservazioni TAV 21.01.2015.rtf

Senatore Gianni Girotto


X Commissione Industria, Commercio, Turismo, Energia - Senato
Ufficio: piazza San Luigi dei Francesi n. 34,
sito web: www.portavocegirotto.it
e-mail: giannipietro.girotto@senato.it

fisso: _____

Cortesi,

In allegato le osservazioni in oggetto.

Distinti saluti


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
E. prot DVA - 2015 - 0001832 del 21/01/2015



Senatore Gianni Giroto

X Commissione Industria, Commercio, Turismo, Energia - Senato

Ufficio: piazza San Luigi dei Francesi n. 34, terzo piano, stanza 305. Interno: 4123.

sito web: www.portavocegirotto.it

e-mail: giannipietro.giroto@senato.it

fisso: **06.67064123**

Spett.le

Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per le valutazioni ambientali

Via Cristoforo Colombo, 44,

00147 ROMA

Via PEC a Dgsalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Oggetto: Infrastrutture strategiche definite dalla legge obiettivo n. 443/2001

Linea AV/AC Torino-Venezia, tratta Milano-Verona, lotto funzionale Brescia-Verona.

Osservazioni al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Premesso che:

10 In data 12 dicembre 2014 sui quotidiani l'Arena di Verona e La Repubblica, Cepav Due, in qualità di General Contractor di R.F.I. Spa, pubblicava l'Avviso con il quale annunciava di aver trasmesso il piano di utilizzo delle terre da scavo e rocce ex D.M. 161/2012 nell'ambito della procedura di cui all'oggetto.

20 L'art. 2 del D.M. 161/2012 definisce la *ratio* del decreto ministeriale e del documento in questione: prevenzione di produzione di rifiuti, utilizzo dei materiali da scavo senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente. Altro obiettivo del decreto è quello di migliorare l'uso delle risorse naturali. Suddette finalità vengono individuate anche nel rispetto dei principi fondanti il testo unico ambiente, in particolare gli artt. 3 ter e quater del d.lgs 152/2006.

30 l'art. 4 co. 2 del decreto ministeriale dispone che il proponente dimostra il rispetto delle finalità e delle condizioni di cui all'art. 4 co. 1 attraverso il Piano di utilizzo, in conformità all'allegato 5 .

Tanto premesso si depositano le seguenti

osservazioni:

- 10 A pagina 7 del documento denominato “ Piano di utilizzo materiali da scavo” si legge che l'obiettivo è quello di minimizzare i rifiuti. Tale assunto è in contraddizione con l'art. 2 del D.M. 161/2012 il quale, nelle finalità, dispone che si deve **prevenire la produzione di rifiuti e non minimizzarla.**
- 20 A pagina 7 del documento denominato “ Piano di utilizzo materiali da scavo” si legge che questo è destinato a disciplinare esclusivamente i materiali da scavo prodotti nell'ambito delle opere attualmente sottoposte a procedura di VIA. Tale assunto è illegittimo, in quanto le finalità del piano di utilizzo così come definite dall'art 2 del D.M. 161/2012, sono realizzate attraverso un'indagine articolata di diversi fattori e non del solo utilizzo del MDS, in conformità a quanto disposto nel medesimo decreto ministeriale. Come già anticipato l'obiettivo del piano di utilizzo deve essere quello di indagare la qualità dei terreni scavati, le procedure e le modalità di gestione dei materiali da scavo e il territorio coinvolti dai siti di produzione. La suddetta ratio è confermata dalle disposizioni contenute dall'allegato 5 del D.M. 161/2012, il quale dispone che il Piano di utilizzo per perseguire e realizzare le finalità prescritte deve contenere un inquadramento territoriale, urbanistico, geologico e idrogeologico, descrizione delle attività svolte sul sito, piano di campionamento e analisi. E ancora, i materiali da scavo oggetto di indagine **sono tutti quelli elencati nell'art 1 co. 1 lett. b) del D.M. 161/2012, ovvero quello risultante da tutte le attività del progetto ed elencate (WBS).** Tuttavia, l'indagine del presente piano di utilizzo coinvolge esclusivamente le tre varianti relative agli ambiti progettuali di seguito elencati: variante di Montichiari, tra le progressive km 87+081 e 101+327, riqualificazione stradale di Ghedi Borgosatollo e i tracciati degli elettrodotti di Calcinato e Sona. Rimangono escluse dall'indagine tutte le altre attività del progetto ed elencate nella documentazione presentata. In particolare il proponente omette qualsivoglia analisi sulle gallerie di CastelNuovo del Garda e di Peschiera del Garda. Si rammenta che l'art. 1 del D.M. definisce sito di produzione il luogo o i luoghi in cui è generato materiale da scavo. Pare evidente che le gallerie sopra richiamate rientrino nella definizione di sito di produzione e pertanto il piano di utilizzo è incompleto rispetto al materiale che ne risulterebbe. Il proponente è inadempiente.
- 30 L'omessa indagine sul territorio in questione è ancor più grave se si considera che, trattandosi di zone ove insiste una importante produzione vinicola, è necessaria anche una valutazione sulle attività connesse con il patrimonio agroalimentare attraversato dal tracciato. Il proponente è inadempiente.
- 40 Totalmente assente è l'indagine su attività insalubri coinvolte dal tracciato e di conseguenza su eventuali siti inquinanti o potenziali siti critici sul territorio Veneto. Il proponente è inadempiente.
- 50 Nella parte del documento in cui vengono descritte le caratteristiche idrogeologiche del tracciato, il proponente evidenzia che il tracciato in esame interseca sorgenti in comune di Desenzano e Peschiera del Garda, indicativamente tra il km 108 e 124. Si evidenzia che in tale tratto verranno realizzate opere idonee a produrre MDS, tuttavia l'indagine delle falde acquifere e dei corpi idrici risulta non esaustiva per ammissione dello stesso proponente: “ definire pertanto in modo chiaro ed

univoco il flusso idrico attivo in questi settori, risulta problematico e possibile unicamente ad una scala di estremo dettaglio". Si rammenta che l'obiettivo del D.M. 161/2012 in conformità ai principi del d.lgs 152/2006 è la salvaguarda dell'ambiente e la tutela della salute umana nonché il miglioramento dell'uso delle risorse naturali. Manca totalmente la caratterizzazione dei corpi idrici per la zona del Garda e dei comuni veronesi coinvolti dal tracciato. Il proponente è inadempiente.

Il proponente risulta inadempiente.

60 Si rileva, tuttavia, che il piano di utilizzo risulta carente e inadeguato anche in relazione alle indagini espletate per il territorio bresciano in relazione ai siti di produzione di materiale da scavo dallo stesso esaminati. *In primis*, l'analisi territoriale è generica e insufficiente. Le modalità di utilizzo del materiale da scavo devono essere proposte anche in relazione alla compatibilità ambientale con il territorio in cui il sito di produzione è localizzato. In proposito sono state individuate molte zone soggette a vincoli ambientali o di tutela forestale, ma l'indagine non esplica in alcun modo la compatibilità dell'uso di MDS con l'ambiente circostante. L'utilizzo delle terre da scavo implica anche l'uso di PVC, cemento, betonite, aggreganti, additivi e quindi l'analisi del territorio deve essere espletata attraverso la redazione di relazioni specifiche che valutino le caratteristiche delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e di tutela.

Il proponente è inadempiente.

70 La caratterizzazione qualitativa dei corpi idrici sotterranei della Provincia di Brescia "*riveste un carattere assolutamente preliminare*", secondo quanto affermato dal proponente. Il piano di utilizzo non è completo.

80 L'intero tratto di linea oggetto di progettazione definitiva interferisce con 48 siti critici o potenzialmente tali. Tuttavia di questi 48, solo 16 sono stati oggetto di sopralluoghi a cura di tecnici specializzati. Per alcuni dei 16 siti, ove è stato possibile effettuare l'accesso da parte dei tecnici il proponente ammette però, ancora una volta, che trattasi di una conoscenza preliminare delle condizioni del suolo e sottosuolo del sito[...]. Le successive fasi di approfondimento dovranno coinvolgere ARPA. Nel piano di utilizzo si legge ancora una volta: "*l'individuazione delle aree potenzialmente critiche e da ritenersi indicativa in quanto basata su informazioni emerse da sopralluoghi e su ipotesi di potenziali stati di contaminazione riconducibili alle attività in essere o pregresse.*"

Inoltre, manca un piano di gestione degli odori/esalazioni che verranno provocati dalle discariche interessate dalla realizzazione del tracciato. Non è stato predisposto un piano per minimizzare il rilascio di inquinanti dal corpo discarica, nessuna indagine sugli eventuali interventi da attuare per argini dei siti critici, sulla necessità di bonifica di falde acquifere che venissero contaminate, a causa dei lavori presso la discarica. Non c'è alcun studio o indicazione dell'impegno finanziario necessario a realizzare le attività di bonifica dei siti inquinati, o di prevenzione delle esalazioni, dell'eventuale inquinamento delle falde. L'analisi sui siti inquinati, come richiesto dal D.M. 161/2012 è inconferente rispetto alle finalità di quanto prescritto dal

regolamento. Pertanto anche sotto questo profilo il proponente è inadempiente.

90 L'assenza di indagine sull'impegno finanziario necessario a far fronte agli imprevisti (?) dovuti all'attraversamento di discariche e siti inquinati è ancor più grave se si considera che l'eventuale mancanza di copertura delle risorse economiche pregiudicherebbe irrimediabilmente la salvaguardia dell'ambiente e le risorse naturali con effetti devastanti sulla salute umana attuale e delle generazioni future. Pertanto il piano economico per la gestione dei siti inquinati è indispensabile a garantire la realizzazione delle finalità del D.M. 161/2012. La Corte dei Conti italiana si è già espressa sulla necessità di prevedere la copertura finanziaria per i cd. "imprevisti", tanto che ha stimato che il costo dell'opera potrebbe aumentare di otto volte sino a costare 100 miliardi di Euro.

100 Il proponente nel piano di utilizzo dispone che la terra e le rocce prodotte presso i siti di produzione verranno utilizzati per tutte e tre le varianti oggetto di studio presso l'intero tracciato. Quindi, afferma il proponente, il sito di produzione coincide con quello di destinazione. Tale assunto viola il disposto del D.M. 161/2012, art. 1. Infatti, la definizione di sito di produzione è la seguente: area perimetrata in cui viene generato lo scavo. Pare evidente quindi che l'intero tracciato non possa coincidere con il sito di scavo. Il proponente è inadempiente.

110 Il proponente non ha avviato alcuna fase di intesa con L'Arpa Veneto, come richiesto dall'allegato 3 del D.M. 161/2012, in relazione ai trattamenti di stabilizzazione a calce e/o cemento, oltre che ad ulteriori trattamenti di normale pratica industriale.

Tanto premesso si

chiede

all'autorità competente di accogliere le osservazioni di cui sopra, invitando il proponente a depositare un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo esaustivo e in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

In Fede

Gianni Girotto

